

ARCA Su Misura

Responsabilità Civile Generale



Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo Tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse è una copertura assicurativa dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del contraente e dei danni ai prestatori di opera dell'azienda.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT): offre una copertura all'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale.
- ✓ Sezione 3 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO): offre una copertura all'assicurato per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività oggetto della polizza.

Sono previste delle condizioni aggiuntive operanti se richiamate in polizze e altre operanti automaticamente in base all'attività esercitata dall'assicurato.

La Compagnia risarcisce fino all'importo stabilito in polizza.

Il prodotto prevede regole di vendibilità e garanzie opzionali riportate nella documentazione contrattuale.



Che cosa non è assicurato?

- x Tutto quanto non inerente all'attività dichiarata in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni quali, a titolo di esempio:
- ! Sezione 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT): non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, qualsiasi parente o affine convivente con l'assicurato. Qualora l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore. Inoltre non sono considerate terze le persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio.
- ! Sezione 3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): non sono coperte le conseguenze a malattie professionali.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione 2 Responsabilità Civile verso terzi (RCT): la polizza vale nel territorio di tutti i Paesi Europei.
- ✓ Sezione 3 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO): la polizza vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e deve dare immediato avviso del sinistro dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza facendo poi seguito entro 3 giorni alla denuncia scritta presso la Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale con tacito rinnovo. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Generale

30 Maggio 2022 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it
pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 148,0 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 67,1 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari a € 52,7 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 23,7 milioni, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 150,8 milioni e a € 147,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 2,86 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità".

<http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana

**Che cosa è assicurato?**

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali/somme assicurate contrattualmente previsti

Somme assicurate:

- ✓ Sezione 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT)
 - Il prodotto permette di costruire sulla base delle esigenze del cliente la polizza, prevedendo specifici massimali
- ✓ Sezione 3 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - Il prodotto permette di costruire sulla base delle esigenze del cliente la polizza, prevedendo specifici massimali

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Il prodotto è personalizzabile in base alle esigenze assicurative del cliente ma previa approvazione di direzione

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il prodotto è personalizzabile in base alle esigenze assicurative del cliente ma previa approvazione di direzione

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il prodotto è personalizzabile in base alle esigenze assicurative del cliente ma previa approvazione di direzione

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Sezione 2 *Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso
- ! quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce la presente assicurazione

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- ! conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- ! alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- ! ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi
- ! da furto
- ! alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo
- ! alle cose trovatisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori
- ! a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno
- ! a condutture e impianti sotterranei
- ! alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ! provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato
- ! derivanti dalla proprietà di fabbricati
- ! derivante dalla conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata
- ! a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile
- ! a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute
- ! da proprietà o uso di:
 - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate
 - aeromobili
 - natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri e di imbarcazioni naviganti a motore
 - veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge
- ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi
- ! derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive
- ! derivanti da richieste di risarcimento per malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla TSE (encefalopatia spongiforme);
- ! cagionati da:
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori
 - prodotti o cose in genere dopo la loro messa in circolazione
 - opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera terminata dopo l'ultimazione dei lavori a essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico
- ! derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto
- ! derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa

Sezione 3 *Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)*

La garanzia RCO non copre la responsabilità per i danni:


- ! conseguenti a malattie professionali
- ! verificatisi in connessione a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive
- ! verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi
- ! derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa


Franchigie e Scoperti

Il prodotto permette di costruire sulla base delle esigenze del cliente la polizza, prevedendo specifiche franchigie, scoperti ed esclusioni personalizzabili a seconda del rischio assicurato.


Rivalse:


La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di rivalsa salvo se diversamente indicato nelle condizioni di assicurazione

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro, dal momento in cui lo stesso si è verificato o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato/contraente o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla Compagnia tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA
	Prescrizione: <i>Ai sensi dell'articolo 2952 Codice Civile. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda Ai sensi dell'articolo 2952 Codice Civile diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Compagnia può recedere dal contratto comunicando tale decisione al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il reale stato delle cose</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente previsto un termine entro cui l'Impresa si impegna a liquidare il Sinistro</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Rimborso	NON PREVISTO

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	NON PREVISTA

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo stipulazione	<i>La disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione</i>
Risoluzione	NON PREVISTA

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il prodotto Responsabilità Civile è rivolto a tutte le imprese che desiderino assicurarsi contro danni verso terzi</i>	



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Funzione Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile → 22,25% <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo</p>
---	---

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Responsabilità Civile Generale

Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 4
2 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	p. 7
3 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)	p. 19
4 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 20
Norme di legge richiamate in polizza	p. 21
Modulo richiesta di indennizzo	p. 26

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**



Gentile cliente,

Le presentiamo il nostro prodotto Responsabilità Civile Generale pensato per chi desidera tutelarsi per i danni involontariamente provocati a terzi (RCT) o per i danni subiti dai propri collaboratori (RCO).

Il prodotto si compone, dunque, di due garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): copre, nei limiti del massimale prescelto le somme che l'assicurato deve versare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di sinistro verificatosi nell'ambito dell'attività assicurata;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): copre, nei limiti del massimale prescelto le somme che l'assicurato deve versare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni in conseguenza di infortuni subiti dagli addetti durante lo svolgimento dell'attività per cui è prestata l'assicurazione.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Denuncia sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADETTI: il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti, gli apprendisti e i dipendenti iscritti a libro paga, nonché i lavoratori interinali e parasubordinati.

ASSICURATO: la persona o l'impresa il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE: sia i beni materiali sia gli animali.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'ASSICURATO.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

SCOPERTO: la percentuale del danno che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA per i massimali previsti.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Durata del contratto ¹ 🔍

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso e viene indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'ASSICURATO o da parte della COMPAGNIA, la durata del contratto viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente, salvo che nella POLIZZA venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 6 - Disdetta del contratto e diritto di recesso

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacita proroga", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacita proroga" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio ²

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 9 - Regolazione del premio

Qualora il PREMIO sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio indicato nel contratto e viene regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo è necessario che il CONTRAENTE comunichi dati e pagamento della differenza di PREMIO entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, fornendo per iscritto alla COMPAGNIA, in relazione a quanto indicato nel contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- il volume di affari;
- gli altri elementi variabili previsti nel contratto.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla COMPAGNIA.

Resta fermo il PREMIO minimo stabilito nel contratto.

Rivalutazione del PREMIO anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del PREMIO dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'ASSICURATO è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali a esempio il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Obbligo di comunicazione dei dati

Il CONTRAENTE ha l'obbligo di comunicare i dati previsti dall'Art. 9 - Regolazione del PREMIO; **nel caso in cui l'ASSICURATO, nei termini previsti, non abbia effettuato:**

- la comunicazione dei dati;
- la comunicazione degli altri elementi variabili indicati nel contratto;

la COMPAGNIA può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il PREMIO, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In

² Cos'è il Premio?

Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui l'ASSICURATO abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la COMPAGNIA di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'ASSICURATO non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del PREMIO, la COMPAGNIA non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la COMPAGNIA il diritto di agire giudizialmente.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute **senza dolo o colpa grave**. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO**Art. 19 - Oggetto della garanzia RCT**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, capitali, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di COSE;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi indicati nel contratto.

L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 20 - Persone non considerate terzi****Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l'ASSICURATO stesso;
- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce la presente ASSICURAZIONE.

Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT**La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:**

- a) conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- b) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle COSE trasportate sui mezzi stessi;
- d) da furto;
- e) alle COSE che l'ASSICURATO detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- f) alle COSE trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- g) a COSE dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) a condutture e impianti sotterranei;
- i) alle COSE trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'ASSICURATO;
- k) derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- l) derivante dalla conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- m) a COSE di cui l'ASSICURATO debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile;
- n) a COSE altrui derivanti da incendio di COSE dell'ASSICURATO o da lui detenute o possedute;
- o) da proprietà o uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate;
 - 2) aeromobili;
 - 3) natanti a vela di lunghezza superiore a 6 (sei) metri e di imbarcazioni naviganti a motore;
 - 4) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- r) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive;
- s) derivanti da richieste di risarcimento per malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla TSE (encefalopatia spongiforme);
- t) cagionati da:
- 1) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - 2) prodotti o COSE in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - 3) opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera terminata dopo l'ultimazione dei lavori a essa inerenti e comunque dopo 30 (tenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- u) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto;
- v) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

COME PERSONALIZZARE ³

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in POLIZZA

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 22 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (A)

A parziale deroga dell'Art. 20 - Persone non considerate terzi, lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'ASSICURATO non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per lesioni corporali (**escluse malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

Art. 23 - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti (B)

A parziale deroga dell'Art. 20 - Persone non considerate terzi, lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

³ È possibile personalizzare la copertura assicurativa?

Sì, perché è possibile scegliere una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica oppure è possibile arricchire la copertura acquistando delle ulteriori garanzie.

Per questo nasce il capitolo "Come personalizzare" in cui è possibile scegliere tra garanzie aggiuntive che ampliano la copertura assicurativa oppure consentono di modellare alcuni sottolimiti e franchigie/scoperti.

Art. 24 - Danni cagionati da prestatori di lavoro interinale (L. 196/97) (C)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera j), la garanzia RCT di cui all'Art. 19 - Oggetto della garanzia RCT, è estesa ai danni cagionati a terzi, **escluso l'ASSICURATO**, da prestatori di lavoro interinale.

Art. 25 - Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale (L. 196/97) (D)

La garanzia RCO di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro interinale che esercitano la propria attività presso l'ASSICURATO, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dell'Art. 69 - Oggetto della garanzia RCO, lettera a). Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione di surroga, a parziale deroga dell'Art. 20 - Persone non considerate terzi, lettera c) e fermo quanto previsto all'Art. 69 - Oggetto della garanzia RCO, lettera b), si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro interinale per gli infortuni (**escluse malattie professionali**) da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nel contratto.

Art. 26 - Danni da cedimento o franamento del terreno (E)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera g), la copertura è estesa, **con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa di € 300,00 (trecento) per SINISTRO**, ai danni a COSE dovuti a cedimento o franamento del terreno, a patto che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche costruttive.

La presente estensione per i danni ai fabbricati, ferma **l'applicazione della FRANCHIGIA di € 300,00 (trecento) per SINISTRO**, è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per SINISTRO con il minimo assoluto di € 2.000,00 (duemila)**, nel limite del massimale per danni a COSE e comunque con il **massimo INDENNIZZO di € 50.000,00 (cinquantamila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di ASSICURAZIONE.

Art. 27 - Danni da furto (F)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera d), la copertura è estesa per la Responsabilità Civile dell'ASSICURATO per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'ASSICURATO.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per SINISTRO con il minimo assoluto di € 300,00 (trecento)** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a COSE e comunque con il **massimo INDENNIZZO di € 50.000,00 (cinquantamila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di ASSICURAZIONE.

Art. 28 - Danni a veicoli (G)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera f), la garanzia RCT è estesa ai danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti dell'ASSICURATO, trovatisi in sosta nell'ambito di esecuzione di lavori.

Tale estensione è prestata con una **FRANCHIGIA fissa di € 300,00 (trecento)** per ogni mezzo danneggiato.

Sono tuttavia **esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli alle COSE trovatisi sui mezzi e quelli derivanti dal mancato uso dei mezzi stessi.**

Art. 29 - Danni a mezzi sotto carico e scarico (H)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera c), la garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni.

Questa estensione è prestata con una **FRANCHIGIA fissa di € 250,00 (duecentocinquanta)** per ogni mezzo danneggiato e limitatamente ai natanti sono **esclusi i danni derivanti dal mancato uso.**

Art. 30 - Responsabilità Civile del committente (I)

A parziale deroga dell'Art. 65 - Proprietà e conduzione di fabbricati, la garanzia RCT è estesa alla responsabilità derivante all'ASSICURATO nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 494/96.

Art. 31 - Inquinamento accidentale (J)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera a) punti 1), 2) e 3), la garanzia RCT è estesa ai danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di COSE in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO con il minimo di € 2.000,00 (duemila)** nel limite del massimale per danni a COSE e comunque con il **massimo risarcimento di € 80.000,00 (ottantamila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di ASSICURAZIONE.

Art. 32 - Danni a condutture e impianti sotterranei (K)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera h), la garanzia è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente estensione di garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 500,00 (cinquecento)** nel limite per danni a COSE e comunque con il **massimo di € 50.000,00 (cinquantamila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di ASSICURAZIONE.

Art. 33 - Committenza auto (L)

L'ASSICURAZIONE è prestata per la Responsabilità Civile in capo all'ASSICURATO, ai sensi dell'articolo 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori interinali e parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'ASSICURATO o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia è estesa anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, la COMPAGNIA in ogni caso mantiene il diritto di surroga nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia è prestata con **l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 300,00 (trecento)** e ha **validità territoriale** nello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 34 - Danni da sospensione o interruzione di attività (M)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera p), la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché derivanti da un SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO con il minimo assoluto di € 3.000,00 (tremila)** nel limite del massimale per danni a COSE e comunque con il **massimo di € 25.000,00 (venticinquemila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di ASSICURAZIONE.

Art. 35 - Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti, prestatori di lavoro interinale e lavoratori atipici e parasubordinati (N)

La Compagnia si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'ASSICURATO**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'ASSICURATO (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche;
- i prestatori di lavoro interinali regolarmente impiegati ai sensi della L. 24/06/1997 n. 196;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione ai sensi della L. 08/08/1995 n. 335.

Agli effetti della presente estensione di garanzia i su indicati prestatori di lavoro sono considerati terzi purché dall'evento indennizzabile derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite nell'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 36 - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata (O)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera K), la garanzia è estesa ai danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive fisse e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Dall'ASSICURAZIONE sono esclusi i danni derivanti da:

- umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive per giochi;
- rigurgiti di fogne;
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture.

Esclusivamente per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con **l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa di € 150,00 (centocinquanta)** per ciascun SINISTRO.

Art. 37 - Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti e consulenti (P)

A parziale deroga dell'Art. 20 - Persone non considerate terzi, lettera c), sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali gravi e gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale:

- i titolari e i dipendenti di ditte che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico o complementari all'attività descritta nel contratto;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificamente all'attività indicata nel contratto;
- ingegneri, direttori dei lavori, progettisti, consulenti tecnici, consulenti amministrativi, consulenti legali, assistenti e in genere tutte le persone non soggette all'ASSICURAZIONE infortuni obbligatoria per legge, appartenenti ad altre ditte, che, a prescindere dal loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Art. 38 - Responsabilità Civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti (Q)

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera t) punti 2) e 3), la garanzia è estesa anche alla Responsabilità Civile, ai sensi di legge, derivante all'ASSICURATO nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'ASSICURATO stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. La presente estensione è prestata nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 46 del 05/03/1990 purché l'ASSICURATO sia in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 della legge stessa. L'estensione è operante per i lavori eseguiti in immobili adibiti a uso civile, ad attività produttive, al commercio, ai servizi o ad altri usi.

Dalla presente estensione sono esclusi i danni:

- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- agli impianti, attrezzature o COSE installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa relativa alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- da interruzione o sospensione di attività;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati.

Esclusivamente per i danni a COSE questa estensione è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, con il **limite del 5% del massimale** per danni a COSE e previa una detrazione, per ogni SINISTRO, di uno **SCOPERTO del 15% del danno liquidabile con il minimo di € 500,00 (cinquecento)**.

L'ASSICURAZIONE è operante al termine dei lavori eseguiti e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE purché denunciati alla COMPAGNIA non oltre 1 (uno) anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 39 - Rischi complementari (R)

A integrazione di quanto indicato nella descrizione del rischio nel contratto si precisa che la copertura è operante anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà, uso e installazione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'estensione opera a favore dell'ASSICURATO nella sua qualità di committente dei lavori. L'ASSICURAZIONE non comprende i danni alle opere e alle COSE sulle quali sono applicate le insegne, striscioni e cartelli;

- proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore (es. biciclette) anche all'esterno dell'esercizio;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguiti in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci **ferma l'esclusione per i rischi derivanti dalla circolazione**;
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, tale estensione è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE e il danno si sia manifestato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della POLIZZA. Per tale copertura il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per ogni annualità assicurativa, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta a una stessa causa saranno considerati unico SINISTRO. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'estensione è operante esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO nella sua qualità di committente;
- proprietà di cani da guardia, con l'applicazione per ogni SINISTRO di una **FRANCHIGIA fissa per danni a COSE di € 300,00 (trecento)**; limitatamente ai danni corporali i dipendenti dell'esercizio ASSICURATO sono considerati terzi.

Art. 40 - Cessione di lavori in subappalto (esclusivamente per imprese edili - tassazione sulle retribuzioni) (S)

Premesso che l'ASSICURATO subappalta parte dei lavori, in misura non superiore al 50% del valore di ogni singola opera o appalto, l'ASSICURAZIONE è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'ASSICURATO anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'ASSICURATO.

Art. 41 - Cessione di lavori in subappalto (esclusivamente per imprese edili - tassazione sul valore dell'opera) (T)

Premesso che l'ASSICURATO subappalta parte dei lavori, l'ASSICURAZIONE è estesa alla responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

Garanzie aggiuntive sempre operanti per determinate attività ⁴

Le garanzie di seguito riportate saranno operanti quando queste riguardino uno o più rischi sotto indicati

Art. 42 - Animali

L'ASSICURAZIONE comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali sono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai soli danni a COSE la garanzia è prestata con applicazione di una **FRANCHIGIA fissa per ogni SINISTRO** di:

- € 300,00 (trecento) per i cavalli;
- € 150,00 (centocinquanta) per tutti gli altri animali.

Art. 43 - Insegne e cartelli pubblicitari

L'ASSICURAZIONE **non comprende** i danni alle opere o alle COSE sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

⁴ Cosa prevede nello specifico questa sezione?

In questa sezione sono elencati delle specifiche garanzie (operanti senza costi aggiuntivi) oppure delle specifiche delimitazioni che valgono esclusivamente per determinate attività.

Art. 44 - Alberghi, pensioni, residences, ostelli, campeggi

L'ASSICURAZIONE è estesa ai rischi derivanti da servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, negozi e spacci, lavanderie, autorimesse, parcheggi e piscine.

L'ASSICURAZIONE comprende, a parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera t) punto 2), i danni cagionati entro 6 (sei) mesi dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Qualora non sia esplicitamente indicato nella descrizione del rischio, **l'ASSICURAZIONE non comprende i rischi derivanti dalla presenza di stabilimenti balneari e di cure termali, impianti sportivi, discoteche, night clubs e servizi di fangoterapia e idroterapia**.

Art. 45 - Mezzi sgombraneve, mezzi di sollevamento e trasporto di cose e scale aeree **Sono esclusi dalla copertura i danni arrecati alla pavimentazione stradale.**

Art. 46 - Istituti di cultura fisica, istituti per trattamenti estetici, massaggiatori, callisti e pedicure

L'ASSICURAZIONE è operante a patto che il titolare e le persone addette all'esercizio siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Art. 47 - Riserve di caccia e riserve di pesca

L'ASSICURAZIONE **non comprende i danni relativi allo svolgimento dell'attività venatoria, sono inoltre esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai rischi relativi all'esistenza di dighe e alle coltivazioni**.

Art. 48 - Velocipedi

L'ASSICURAZIONE è estesa alla Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato. Per ogni SINISTRO relativo all'uso di velocipedi viene applicata una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 200,00 (duecento)**.

Art. 49 - Cinematografi, teatri

L'ASSICURAZIONE è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. **Gli orchestrali e gli artisti non sono considerati terzi**.

A parziale deroga di quanto previsto dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera d), l'ASSICURAZIONE è estesa, nel caso in cui il servizio di guardaroba sia custodito, **entro il limite stabilito in POLIZZA** per danni a COSE e sino alla **concorrenza massima di € 300,00 (trecento)** per ogni danneggiato, ai danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle COSE portate nell'esercizio e consegnate all'ASSICURATO, per la responsabilità a questi ascritta ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni a COSE non consegnate**.

L'ASSICURAZIONE non comprende: gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, valori, titoli di credito e marche; **sono inoltre esclusi:** i rischi relativi alla gestione di ristoranti, parcheggi e autorimesse mentre è inclusa la copertura relativa all'esercizio di bar.

Art. 50 - Night clubs, discoteche, sale da gioco, circoli ricreativi e circoli culturali

L'ASSICURAZIONE è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia in regola con le autorizzazioni delle competenti autorità.

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi mentre è coperto il rischio relativo alla gestione di bar.

Art. 51 - Istituti di vigilanza

L'ASSICURAZIONE è estesa all'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

Art. 52 - Stabilimenti balneari

L'ASSICURAZIONE è valida a patto che l'esercizio sia in regola con le autorizzazioni previste dalle competenti autorità.

La garanzia non è estesa ai rischi relativi alla gestione di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e autorimesse, nonché dai danni provocati da natanti o imbarcazioni a noleggio, mentre comprende i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 53 - Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi, convitti, istituti di correzione, colonie, oratori e ricreatori

L'ASSICURAZIONE è estesa:

- alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità in capo all'ASSICURATO nella sua qualità di committente;
- alla Responsabilità Civile personale degli insegnanti e degli addetti dell'istituto, nel corso dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la COMPAGNIA non agirà in rivalsa nei loro confronti.

Dall'ASSICURAZIONE sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, tribune e piscine.

Art. 54 - Associazioni sportive, società sportive e scuole sportive

L'ASSICURAZIONE vale per la Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro.**

L'ASSICURAZIONE è estesa alla responsabilità derivante all'ASSICURATO dall'esercizio di bar; inoltre la garanzia comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà, esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento delle attività sportive praticate con **l'esclusione di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi e velodromi.**

L'ASSICURAZIONE perde validità nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate o iscritte.

Elementi necessari per la validità della copertura sono:

- il possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'ASSICURATO, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da essi svolta;
- il possesso, da parte degli associati e degli allievi, dei requisiti fisici comprovati, ove richiesta, da apposita certificazione medica.

Art. 55 - Ascensori, montacarichi, montavivande e scale mobili

L'ASSICURAZIONE è valida esclusivamente per impianti regolarmente collaudati.

Quando l'ASSICURAZIONE è relativa a imprese di manutenzione, la garanzia è estesa ai danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori; restano comunque **esclusi i danni derivanti da mancata, errata, insufficiente o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in fabbricati in condominio anche i singoli condomini sono considerati terzi.

Art. 56 - Bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie ed esercizi affini

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio, la copertura è operante anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per ogni annualità assicurativa o di minor durata della POLIZZA. **Restano esclusi**, salvo patto speciale, **i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo.**

Art. 57 - Negozi e depositi commerciali, esclusi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

L'ASSICURAZIONE è valida esclusivamente se l'ASSICURATO detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività. Quando nella descrizione del rischio sia prevista l'estensione al rischio dello smercio, l'ASSICURAZIONE comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio, la copertura è operante anche

per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per ogni annualità assicurativa o di minor durata della POLIZZA.

Art. 58 - Detenzione e impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in POLIZZA preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga degli Artt. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera q) e 70 - Rischi esclusi dalla garanzia RCO, lettera c), è estesa al rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, **restano comunque esclusi i danni ai fabbricati e COSE in essi contenute, ai manufatti e alle coltivazioni che si verifichino nel raggio di 200 (duecento) metri dal fornello di mina.**

Art. 59 - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettere f) e n), l'ASSICURAZIONE è estesa ai danni:

- a COSE altrui, derivanti da incendio di COSE dell'ASSICURATO o da lui detenute;
- alle COSE trovatisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Tale estensione di copertura è prestata con **l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 300,00 (trecento)**, nel limite del massimale per danni a COSE e con il limite **massimo di € 50.000,00 (cinquantamila)** per ciascuna annualità assicurativa.

Questa estensione **non è operante per attività che prevedono lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.**

Art. 60 - Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'ASSICURAZIONE non è valida per i danni alle COSE trovatisi nei locali nei quali di eseguono i lavori; relativamente ai danni alle COSE trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'ASSICURAZIONE è **prestata con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 300,00 (trecento) nel limite del massimale per danni a COSE e con il limite massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascuna annualità assicurativa.**

Art. 61 - Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La copertura per danni a COSE è prestata con uno **SCOPERTO del 20% per ogni SINISTRO, con il minimo di € 300,00 (trecento)** per ogni danneggiato.

Art. 62 - Stazione di servizio per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico, autorimesse, autosili, parcheggi

L'ASSICURAZIONE è operante anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti utilizzati per lo svolgimento dell'attività descritta in POLIZZA.

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettere c) ed e), la copertura è operante per la responsabilità relativa ai danni ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera t) punto 2) la copertura è estesa alla responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **restano comunque esclusi i danni derivanti da vizio originario del prodotto.**

Tali estensioni sono prestate **con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa di € 300,00 (trecento) per ogni mezzo danneggiato.**

Restano comunque **esclusi dalla copertura i danni conseguenti a incendio o furto.**

Art. 63 - Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Art. 64 - Lavori edili stradali

Qualora il PREMIO di POLIZZA sia determinato con riferimento al parametro retribuzioni, **l'ASSICURAZIONE non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipula del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla COMPAGNIA.**

Art. 65 - Proprietà e conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettere k) e l), la copertura è valida per il rischio della proprietà e conduzione dei fabbricati descritti nel contratto, compresa la proprietà di antenne radiotelevisive fisse e aree di pertinenza. Si conviene inoltre che, se al momento del SINISTRO, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, **escluso il valore dell'area sulla quale lo stesso è eretto**, superi di oltre il 20% il valore dichiarato nel contratto, la COMPAGNIA risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del SINISTRO e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE è stipulata da un condominio per l'intera proprietà/conduzione sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed è operativa la copertura relativa alla responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Dall'ASSICURAZIONE sono esclusi i danni derivanti da:

- umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive per giochi;
- rigurgiti di fogne;
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture.

Esclusivamente per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con **l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa di € 300,00 (trecento) per ciascun SINISTRO.**

In deroga a quanto previsto dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera h) la garanzia è estesa ai danni a condutture e impianti sotterranei con una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 500,00 (cinquecento).**

Art. 66 - RC della caccia

I precedenti Artt. 19 - Oggetto della garanzia RCT, 20 - Persone non considerate terzi, 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, e 68 - Estensione territoriale si intendono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Oggetto dell'ASSICURAZIONE

- La Compagnia risponde delle somme che l'ASSICURATO è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitali, interessi e spese, per i danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la pratica dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni della legge vigente. Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani utilizzati dall'ASSICURATO durante la pratica della caccia, con una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta).**
- L'ASSICURAZIONE è operante esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'ASSICURATO.

Persone non considerate terzi

- Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Rischi esclusi dall'ASSICURAZIONE

La garanzia non è operante:

- se l'ASSICURATO non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- se l'attività venatoria è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- se l'ASSICURATO non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;

- per i danni, anche da furto, a COSE e animali che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni da incendio;
- per danni inerenti alla proprietà e all'uso di mezzi di trasporto e locomozione in genere.

Estensione territoriale

- L'ASSICURAZIONE vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché dei territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Art. 67 - Farmacie

L'ASSICURAZIONE è estesa, a parziale deroga dell'Art. 21 - Rischi esclusi dalla garanzia RCT, lettera t) punto 2), ai danni derivanti, entro 1 (uno) anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto stesso.**

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'ASSICURAZIONE è estesa anche ai danni derivanti a difetto originario del prodotto.

La validità della copertura è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 68 - Estensione territoriale

La garanzia RCT vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - RCT

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi:

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimi per Sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzie Base	Oggetto della garanzia RCT (Art. 19)	=	Massimale
Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza	Danni da cedimento o franamento del terreno (E) (Art. 26)	Per i danni a cose: franchigia € 300,00 Per i danni al fabbricato: franchigia € 300,00 con scoperto 10% e minimo assoluto di € 2.000,00	Massimo € 50.000,00
	Danni da furto (F) (Art. 27)	Scoperto 10% e minimo di € 300,00	Massimo € 50.000,00
	Danni da veicoli (G) (Art. 28)	Franchigia € 300,00	=
	Danni a mezzi sotto carico e scarico (H) (Art. 29)	Franchigia € 250,00	=
	Inquinamento accidentale (J) (Art. 31)	Scoperto 10% minimo € 2.000,00	Massimo € 80.000,00
	Danni a condutture e impianti sotterranei (K) (Art. 32)	Franchigia € 500,00	Massimo € 50.000,00
	Committenza auto (L) (Art. 33)	Franchigia € 300,00	=
	Danni da sospensione o interruzione di attività (M) (Art. 34)	Scoperto 10% minimo € 3.000,00	Massimo € 25.000,00
	Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata (O) (Art. 36)	Per i danni da spargimento di acqua: franchigia € 150,00	=
	Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione impianti (Q) (Art. 38)	Per i danni a cose: scoperto 15% minimo € 500,00	5% del massimale
Rischi complementari (R) (Art. 39)	Proprietà dei cani da guardia: franchigia € 300,00	=	
Garanzie aggiuntive sempre operanti per determinate attività	Animali (Art. 42)	Franchigia € 300,00 per cavalli Franchigia € 150,00 per tutti gli altri animali	=
	Velocipedi (Art. 48)	Franchigia € 200,00	=
	Cinematografi, teatri (Art. 49)	=	Per i danni a cose con guardaroba custodito: massimo € 300,00
	Lavori presso terzi (Art. 59)	Franchigia € 300,00	Massimo € 50.000,00
	Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati (Art. 60)	Franchigia € 300,00	Massimo € 50.000,00
	Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento (Art. 61)	Scoperto 20% minimo € 300,00 per ogni danneggiato	=
	Stazione di servizio per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico, autorimesse, autosili, parcheggi (Art. 62)	Franchigia € 300,00 per ogni mezzo danneggiato	=
	Proprietà e conduzione di fabbricati (Art. 65)	Per i danni da spargimento di acqua: franchigia € 300,00 Per i danni a condutture e impianti sotterranei: franchigia € 500,00	=
RC della caccia (Art. 66)	Per i cani: franchigia € 150,00	=	

3 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

COSA È ASSICURATO

Art. 69 - Oggetto della garanzia RCO

La COMPAGNIA si obbliga, quando è valorizzato il massimale nel contratto, a tenere indenne l'ASSICURATO, purché questi sia in regola, al momento del SINISTRO, con gli obblighi dell'ASSICURAZIONE di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ADDETTI alle attività per le quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali **sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

La garanzia RCO, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 70 - Rischi esclusi dalla garanzia RCO

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive;
- c) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- d) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 71 - Estensione territoriale

La garanzia RCO **vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada** per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Art. 72 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi aventi diritto, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo.

Art. 73 - Obblighi in caso di sinistro

Nel caso di SINISTRO occorso ai prestatori di lavoro (RCO), l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'ASL incaricati delle prime indagini.

Art. 74 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la **perdita del diritto all'INDENNIZZO** in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'INDENNIZZO in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 75 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento dell'INDENNIZZO dovuto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è raggiunto l'accordo in merito alla liquidazione dell'INDENNIZZO stesso.

Art. 76 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 77 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenza

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'ASSICURATO, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso.

Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al 4° (quarto) del massimale stabilito in POLIZZA per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile.

La COMPAGNIA non riconosce spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 78 - Conciliazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-Valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle Cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicurato dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Codice Penale

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

- per telefono:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico al quale il servizio sinistri potrà richiamare

Modulo richiesta di indennizzo

Polizza Responsabilità Civile Generale
DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 - Verona
Fax 045 8192397

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Sig. :

Reperibilità: giorni dalle ore alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

RCT

RCO

Data e ora

Località di accadimento del Sinistro:

Causa e descrizione dell'evento:

Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):

Descrizione danni:

Autorità intervenute:

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia):

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:

Banca:

Intestatario:

DATA e FIRMA

Data

Firma del denunciante 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute).

Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il SINISTRO, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma:  _____

Responsabilità Civile Generale

Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie. In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.